

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 30 dicembre 2016

In Aosta, il giorno trenta (30) del mese di dicembre dell'anno duemilasedici con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**

**Mauro BACCEGA**

**Luca BIANCHI**

**Raimondo DONZEL**

**Ego PERRON**

**Emily RINI**

**Renzo TESTOLIN**

**Laurent VIERIN**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1824** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL TITOLO III, CAPO II, DELLA L.R. 13/2015 (LEGGE EUROPEA REGIONALE 2015), IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, NONCHÉ DELLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI RELATIVI CONTROLLI, IN SOSTITUZIONE DI QUELLE APPROVATE CON LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 1062/2011, 1606/2011, 1399/2012, 288/2014, 1090/2015 E 1494/2015.

## LA GIUNTA REGIONALE

visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”;

vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

visto il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.lgs. 192/2005, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2;

visto il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.lgs. 192/2005, con relativi allegati 1, 2 e 3;

richiamato il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (di seguito denominato “D.M. Linee guida”);

considerato che l’allegato 1 al D.M. Linee guida prevede, in particolare:

- procedure e metodi di calcolo, anche semplificati, per la determinazione della prestazione energetica degli edifici;
- una nuova definizione delle classi energetiche;
- un nuovo modello di attestato di prestazione energetica (APE) uguale per tutto il territorio nazionale;
- l’inclusione, all’interno dell’APE, delle proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica e delle informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli;
- la procedura di attestazione della prestazione energetica;
- i criteri di controllo della qualità del servizio di attestazione della prestazione energetica;
- uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici;
- un nuovo modello di attestato di qualificazione energetica degli edifici;
- l’istituzione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica, di seguito denominato “SIAPE”);

tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del sopra richiamato decreto, le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure atte a favorire, entro due anni dall’entrata in vigore del medesimo decreto, l’adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida;

vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)”, ed in particolare il titolo III (Energia attuazione della direttiva 2010/31/UE), capo II (Efficienza energetica in edilizia);

dato atto pertanto che la Regione Valle d'Aosta rientra in tale casistica ed è pertanto tenuta ad adeguare il proprio sistema di certificazione energetica Beauclimat entro e non oltre il 1° ottobre 2017;

richiamato l'articolo 65, comma 7, della sopra citata l.r. 13/2015, il quale stabilisce che, fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative del titolo III della legge stessa, si applicano le deliberazioni attuative delle leggi regionali previgenti in materia;

preso atto pertanto che attualmente il sistema di certificazione energetica regionale Beauclimat è disciplinato, oltre che dalla sopra citata l.r. 13/2015, dalle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- deliberazione n. 1062 in data 06 maggio 2011, avente per oggetto “Approvazione, con riferimento alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 21, del marchio, del logo e degli aspetti relativi alle modalità di funzionamento e gestione del sistema di certificazione energetica regionale (Beauclimat)”;
- deliberazione n. 1606 in data 08 luglio 2011, avente per oggetto “Approvazione delle definizioni integrative, degli indicatori climatici, delle metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici e relative semplificazioni e delle classi energetiche di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 della l.r. 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia). Revoca della DGR 3629/2010”;
- deliberazione n. 1399 in data 06 luglio 2012, avente per oggetto “Approvazione della sostituzione del punto 5 dell'allegato D alla deliberazione della Giunta regionale n. 1062/2011 concernente, con riferimento alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 21, le modalità di gestione delle targhe energetiche”;
- deliberazione n. 288 in data 14 marzo 2014, avente per oggetto “Adeguamento terminologico alle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di prestazione energetica degli edifici, della disciplina regionale in materia di efficienza energetica nell'edilizia, approvata con deliberazioni della giunta regionale”;
- deliberazione n. 1090 in data 24 luglio 2015, avente per oggetto “Approvazione, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 25 maggio 2015, n.13, delle modalità di gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici e definizione delle caratteristiche e dei contenuti minimi dei corsi di formazione ed aggiornamento degli stessi. revoca delle deliberazioni della giunta regionale 1448/2010 e 2236/2010”;
- deliberazione n. 1494 in data 23 ottobre 2015, avente per oggetto “Approvazione delle modalità di effettuazione dei controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici e dei casi di non correttezza formale o sostanziale, in sostituzione di quelle approvate con deliberazione della giunta regionale n. 1329 in data 26/9/2014”;

vista pertanto la necessità di dare completa attuazione alla l.r. 13/2015, nel rispetto delle tempistiche, degli elementi essenziali e delle disposizioni minime stabiliti dal D.M. Linee guida sopra richiamato;

considerata altresì la necessità di coordinare le disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici con la normativa regionale ad essa correlata ed in particolare con:

- la deliberazione n. 272 in data 26 febbraio 2016, avente per oggetto “Approvazione, ai sensi del titolo III, capo II, della l.r. 13/2015 (legge europea regionale 2015), dei requisiti minimi di prestazione energetica nell'edilizia, delle prescrizioni specifiche degli edifici e relative metodologie di calcolo, nonché i casi e le modalità per la compilazione della relazione tecnica attestante il rispetto dei medesimi requisiti e prescrizioni, in sostituzione di quelli approvati con deliberazione n. 488 in data 22 marzo 2013”;
- la deliberazione n. 1665 in data 2 dicembre 2016, avente per oggetto “Approvazione, ai sensi del titolo III, capo II, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (legge europea regionale 2015), delle disposizioni relative all'esercizio, conduzione, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici, in sostituzione di quelle approvate con deliberazione della giunta regionale n. 1370 in data 3 ottobre 2014”;
- la deliberazione n. 418 in data 15 febbraio 1999, avente per oggetto “Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, previste all'art. 12 (Contenuti ed elaborati del PRG) e all'art. 21 (Mezzi di conoscenza e di informazione)”;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 517/XI in data 24 marzo 1999, avente per oggetto “Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale), previste dagli articoli 23 (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza) e 24 (indici urbanistici)”;
- la deliberazione n. 1759 in data 5 dicembre 2014, avente per oggetto “Approvazione delle tipologie e delle caratteristiche degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali nelle zone dei piani regolatori generali, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n.11”;

richiamato l'articolo 41, della l.r. 13/2015, il quale prevede che possono essere abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica le persone fisiche che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente;

considerato che l'articolo 41, comma 2, della citata l.r. 13/2015 prevede che la Giunta regionale definisca con propria deliberazione le modalità di gestione del sistema di riconoscimento dei certificatori energetici degli edifici, delle caratteristiche e dei contenuti minimi dei corsi di formazione e aggiornamento degli stessi;

tenuto presente che, ai sensi dell'articolo 65 comma 1, della l.r. 13/2015 i soggetti già abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione o di prestazione energetica ai sensi delle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 21, e 1° agosto 2012, n. 26, sono di diritto inseriti nel sistema di riconoscimento dei certificatori energetici;

visto che l'articolo 39, comma 6, della legge regionale di cui al paragrafo precedente, stabilisce che la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, gli importi del contributo da richiedere, in misura non inferiore a 5 euro, al fine di concorrere alla copertura dei costi per la gestione del Catasto Energetico Regionale (CER) e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, c. 1, lettera a), b) e c);

ritenuto opportuno garantire continuità nell'identificazione del sistema regionale di certificazione energetica, mantenendo la precedente denominazione dello stesso (Beauclimat);

dato atto che ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2015, la regolarità formale e la correttezza tecnica degli attestati di prestazione energetica sono verificate tramite controlli, anche a campione, che possono comprendere accertamenti documentali e ispezioni ai sensi dell'articolo 61, comma 2, della medesima legge;

valutata la necessità di rinviare al 1° luglio 2017 l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente proposta di deliberazione, allo scopo di permettere i necessari adeguamenti dei sistemi informatici necessari alla gestione del sistema di certificazione energetica;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettere i) e j), della sopra citata l.r. 13/2015 la Finaosta S.p.A., attraverso il COA energia, svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa per conto della Regione, tra le quali, in particolare la gestione del sistema di certificazione energetica regionale, lo svolgimento delle funzioni di ente di riconoscimento dei certificatori energetici e il supporto tecnico nell'organizzazione e nella gestione del sistema dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, ivi inclusa la realizzazione degli accertamenti documentali, ove previsti;

dato atto che la Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro ha coinvolto, in occasione di appositi incontri tecnici, i referenti degli Ordini e Collegi professionali degli ingegneri, architetti, geometri e periti industriali della Valle d'Aosta;

visto il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali, prot. n. 1225/CPEL in data 19 dicembre 2016, espresso ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. d), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

richiamata la propria deliberazione n. 1964 in data 30 dicembre 2015, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, Raimondo Donzel;

ad unanimità di voti favorevoli,

### **DELIBERA**

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le nuove caratteristiche e modalità di gestione del sistema di certificazione energetica regionale Beauclimat, come riportate in allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, in sostituzione di quelle approvate con le deliberazioni n. 1062 in data 6 maggio 2011, n. 1606 in data 8 luglio 2011, n. 1399 in data 6 luglio 2012, n. 288 in data 14 marzo 2014 e n. 1494 in data 23 ottobre 2015;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le nuove modalità di riconoscimento dei certificatori energetici e dei corsi di formazione, come riportate in allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, in sostituzione di quelle approvate con deliberazione n. 1090 in data 24 luglio 2015;
3. di disporre che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 si applicano a far data dal 1° luglio 2017;
4. di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, la Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, con la collaborazione del COA energia di Finaosta S.p.A., e la Struttura sistemi informativi e tecnologici, ad apportare le necessarie modifiche ai sistemi informatici necessari alla gestione del sistema di certificazione energetica Beauclimat;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dall'applicazione della presente deliberazione trovano copertura a valere sulle disponibilità dei capitoli U0020234 (Spese connesse alla realizzazione del sistema informatico energetico regionale CER - Catasto Energetico Regionale) e U0020233 (Spese connesse alla gestione del sistema informatico energetico regionale CER - Catasto Energetico Regionale) del bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE BEAUCLIMAT

### 1. Oggetto e finalità

- 1.1. Le presenti disposizioni definiscono, in applicazione del titolo III, capo II, della l.r. 13/2015 e in coerenza con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”, e con il decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (di seguito denominato “D.M. Linee guida”), il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici ed in particolare:
- a) gli obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell’attestato di prestazione energetica (di seguito denominato “APE”), come definito al punto 2.1., lettera a);
  - b) le metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della l.r. 13/2015, da utilizzare ai fini della certificazione energetica;
  - c) il numero, l’articolazione e le caratteristiche delle classi energetiche degli edifici;
  - d) il modello di APE e i relativi criteri di validità;
  - e) le modalità e gli strumenti per la redazione dell’APE e per la sua validazione attraverso il Portale Beauclimat come definito al punto 2.1., lettera h);
  - f) gli importi del contributo da richiedere per ogni APE in fase di validazione del medesimo sul Portale Beauclimat, ai sensi dell’articolo 39, comma 6, della l.r. 13/2015;
  - g) il modello di targa energetica e le relative modalità di utilizzo;
  - h) il modello di Attestato di qualificazione energetica (di seguito denominato “AQE”) e di annuncio immobiliare;
  - i) gli adempimenti relativi al Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (di seguito denominato “SIAPE”) previsto a livello nazionale;
  - j) le modalità di effettuazione dei controlli di cui all’articolo 61, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2015 e i casi di non correttezza formale e sostanziale di cui all’articolo 62, comma 3, della medesima legge.

### 2. Definizioni

- 2.1. Ai soli fini dell’applicazione delle presenti disposizioni, valgono le definizioni riportate all’articolo 2 del d.lgs. 192/2005 e al relativo allegato A, nonché le seguenti ulteriori definizioni:
- a) **attestato di prestazione energetica (APE)**: documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio o di un’unità immobiliare, classificandone, con una scala da A4 a G, le prestazioni energetiche;
  - b) **attestato di qualificazione energetica (AQE)**: documento predisposto e asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i dati previsti dal format di cui all’Appendice D del D.M. Linee guida;
  - c) **catasto energetico regionale (CER)**: banca dati del sistema energetico regionale, prevista dall’articolo 27, comma 5, lettera a) della l.r. 13/2015, nella quale confluiscono i dati relativi agli APE validati attraverso il Portale Beauclimat, i dati relativi ai controlli degli impianti termici, nonché i dati necessari alla valutazione dei consumi energetici reali;

- d) **catasto impianti termici della Valle d'Aosta (CIT-VDA)**: banca dati, nell'ambito del CER, in cui confluiscono e vengono aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale;
- e) **codice identificativo dell'impianto termico (codice catasto CIT-VDA)**: codice numerico che individua in modo univoco un impianto termico e che viene riportato su tutta la documentazione inerente all'impianto stesso, come introdotto dalla DGR 1665/2016;
- f) **codice identificativo dell'attestato di prestazione energetica (codice APE)**: codice alfanumerico che individua in modo univoco un APE, attribuito dal Portale Beauclimat al completamento della procedura di validazione a cura dei soggetti certificatori;
- g) **decreto interministeriale 26 giugno 2015 (D.M. Linee guida)**: adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
- h) **Portale Beauclimat**: sistema informativo attraverso il quale la Regione gestisce il sistema di certificazione energetica Beauclimat (il cui logo identificativo è riportato in Appendice A) e che comprende il catasto degli APE;
- i) **struttura competente**: Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro;
- j) **superficie utile totale**: esclusivamente per le finalità di cui al punto 3.2., lettera a), e ai punti 4.6. e 4.7., del presente Allegato, si intende la superficie urbanistica, come definita al paragrafo G, punto 8, della deliberazione del Consiglio regionale 517/XI/1999.

### 3. Ambito di applicazione e disposizioni generali sulla certificazione energetica

- 3.1. La certificazione energetica di un edificio prevede la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione artificiale, gli impianti ascensori e le scale mobili, riferita ad un uso standard dello stesso, con attribuzione di una classe energetica, e la conseguente redazione dell'APE di cui al punto 5.
- 3.2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della l.r. 13/2015 e dell'Appendice A al D.M. Linee guida, le presenti disposizioni si applicano a tutti gli edifici ubicati sul territorio regionale, fatta eccezione per:
  - a) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, come definita al punto 2.1., lett. j);
  - b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
  - c) gli edifici oggetto di interventi di trasformazione edilizia che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio;
  - d) gli edifici il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di impianti di climatizzazione quali, a titolo esemplificativo, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
  - e) gli edifici rurali non residenziali;
  - f) gli edifici destinati a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;
  - g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  - h) gli edifici utilizzati temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, da intendersi come manufatti temporanei per la loro natura e la loro funzione.

- 3.3. Nei casi di cui al punto 3.2., lettere b), d) ed e), l'APE è comunque dovuto per gli uffici o altri ambienti assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
- 3.4. Ai sensi dell'articolo 37, comma 9, lettera a), della l.r. 13/2015, le presenti disposizioni non si applicano ai seguenti ulteriori casi:
- a) i ruderi e gli edifici diroccati di cui alla DGR 418/1999, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile;
  - b) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile. In particolare si fa riferimento:
    - i. agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;
    - ii. agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
  - c) i manufatti non riconducibili alla definizione di edificio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 192/2005 (manufatti cioè non qualificabili come "sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno").

#### **4. Obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell'APE**

- 4.1. Ogni edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia o ad altri interventi di trasformazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, che coinvolgano più del 25 per cento dell'involucro edilizio dell'intero edificio, come meglio definito in riferimento alla "ristrutturazione importante" della DGR 272/2016, è dotato di APE.
- 4.2. Nei casi di cui al punto 4.1., una copia dell'APE deve essere depositata presso gli uffici del Comune in cui è ubicato l'edificio, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del certificato di agibilità dell'edificio, ove previsto.
- 4.3. Nel caso di interventi di cui al punto 4.1., relativi ad edifici adibiti ad uso di impresa, l'APE è depositato, con modalità telematica, allo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 12/2011, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del certificato di agibilità dell'edificio, ove previsto.
- 4.4. Gli obblighi di cui ai punti 4.2. e 4.3. si intendono assolti a seguito di avvenuta validazione dell'APE da parte del certificatore energetico sul Portale Beauclimat.
- 4.5. Nei casi di trasferimento a titolo oneroso o a titolo gratuito, di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, nonché di offerte di vendita e di locazione, in relazione agli obblighi di dotazione, rilascio ed affissione dell'APE, si applica la normativa statale vigente ed in particolare quanto previsto, relativamente a tali tematiche, dell'articolo 6 del d.lgs. 192/2005.
- 4.6. Gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico aventi una superficie utile totale superiore a 250 metri quadrati, come definita al punto 2.1., lett. j), devono essere dotati di APE;
- 4.7. Per gli edifici di cui al punto 4.6., nonché per gli edifici aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 metri quadrati, come definita al punto 2.1., lett. j), per i quali sia stato rilasciato un APE, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza l'APE o, in alternativa, la targa di cui al punto 11., all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

- 4.8. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 192/2005, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere, ove non già presente, la predisposizione dell'APE dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.
- 4.9. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui ai punti 4.1., 4.5., 4.6. e 4.8., può essere dotato di APE.
- 4.10. L'obbligo di dotare l'edificio di APE viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia o alla DGR 1062/2011.

## **5. Attestato di prestazione energetica e sua validità**

- 5.1. Il modello di APE è conforme a quello riportato in Appendice B al D.M. Linee guida e descritto al paragrafo 6.1 del medesimo documento.
- 5.2. L'APE è rilasciato esclusivamente da un certificatore energetico abilitato secondo le modalità previste al punto 1. dell'allegato B alla presente deliberazione ed inserito nel relativo elenco regionale di cui al punto 1.3. del medesimo allegato.
- 5.3. L'APE è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 19/2007 oppure dell'articolo 47 del DPR 445/2000.
- 5.4. L'APE deve riportare:
  - a) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
  - b) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
  - c) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;
  - d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
  - e) le emissioni di anidride carbonica;
  - f) l'energia esportata;
  - g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importante da quelli di riqualificazione energetica.
  - h) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche;
  - i) le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica;
  - j) ove disponibile, il codice catasto CIT-VDA. Il certificatore energetico, qualora non riesca a reperire tale informazione sulla documentazione relativa all'impianto, è comunque tenuto a verificare, con il supporto del COA energia, l'eventuale registrazione dello stesso sul CIT-VDA.
- 5.5. L'APE deve essere riferito:
  - a) nel caso di un edificio costituito da una sola unità immobiliare (a titolo esemplificativo: villetta unifamiliare, hotel, ...), all'intero edificio;

- b) nel caso di un edificio costituito da più unità immobiliari, ad una singola unità immobiliare, a prescindere dal fatto che condivida la destinazione d'uso, gli impianti di climatizzazione e le caratteristiche di altre unità immobiliari dello stesso.
- 5.6. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (ad esempio residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.
- 5.7. L'APE ha una validità temporale massima di 10 anni dalla data di attribuzione del codice identificativo di cui al punto 8.8. La validità dell'APE decade prima del periodo sopra indicato a seguito di interventi che modifichino la prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare o nel caso di mutamento della destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 74 della l.r. 11/1998, ad eccezione dei mutamenti tra le destinazioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettere d) e dbis), della medesima legge. Qualora vi sia la necessità di utilizzarlo in uno dei casi previsti al punto 4, lo stesso deve essere aggiornato.
- 5.8. La validità temporale massima dell'APE è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici dell'edificio, di cui all'articolo 43 della l.r. 13/2015 e relative modalità applicative. Qualora le predette prescrizioni non siano rispettate, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la scadenza non rispettata. A tali fini, i libretti di impianto sono allegati, in formato cartaceo o elettronico, all'APE.
- 5.9. L'APE firmato digitalmente resta valido a prescindere dall'eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del certificatore energetico alla firma digitale.
- 5.10. La modifica degli estremi catastali o dell'indirizzo, in fase successiva alla validazione dell'APE, non comporta la decadenza dello stesso.

## **6. Prestazione energetica e classificazione degli edifici**

- 6.1. La prestazione energetica di un edificio è correlata alla quantità di energia primaria annualmente necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso a un uso standard dell'edificio, comprensivo della climatizzazione invernale ed estiva, della ventilazione, della produzione di acqua calda per usi igienici sanitari e, per il settore non residenziale, dell'illuminazione, degli impianti ascensori e delle scale mobili. Si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita dalla norma europea EN 14501:2006 o superiore.
- 6.2. La prestazione energetica dell'edificio è espressa attraverso gli indici descritti al Capitolo 2 dell'allegato al D.M. Linee guida.
- 6.3. In riferimento alle modalità di classificazione degli immobili, si applica quanto previsto al Capitolo 5 dell'allegato al D.M. Linee guida.

## **7. Portale Beauclimat**

- 7.1. La Regione, in collaborazione con il COA energia, provvede, nei termini stabiliti dall'articolo 3, comma 4, del D.M. Linee guida, all'adeguamento del Portale Beauclimat alle presenti disposizioni, al fine di garantirne la piena ed efficace applicazione sul territorio regionale.
- 7.2. Il Portale Beauclimat deve essere fruibile a tutti gli attori a diverso titolo coinvolti nel processo di certificazione energetica, prevedendo privilegi di accesso differenziato alle varie aree dello stesso a seconda della tipologia di utente. In particolare, il Portale Beauclimat consente:

- ai professionisti di:
    - a) richiedere il riconoscimento quale certificatore energetico;
    - b) effettuare l'invio, la validazione, l'identificazione con codice alfanumerico univoco e l'archiviazione degli APE;
    - c) verificare la localizzazione dell'edificio oggetto di certificazione;
    - d) gestire il pagamento dei contributi di cui al punto 8.9.;
    - e) stampare copie degli APE;
    - f) ricercare attestati e visualizzare i dati in essi contenuti;
    - g) annullare e/o sostituire gli APE già rilasciati.
  - alla Pubblica Amministrazione, anche per il tramite del COA energia, di:
    - h) gestire l'iter di riconoscimento dei certificatori energetici;
    - i) effettuare il trattamento statistico dei dati, anche ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 27, comma 5 lettera c) della l.r. 13/2015 e di quanto previsto all'articolo 10 del d.lgs. 192/2005;
    - j) estrarre i campioni degli APE per le attività di controllo;
    - k) coordinare l'interscambio dei dati con il sistema informativo nazionale SIAPE.
  - alle Amministrazioni comunali di:
    - l) ricercare, visualizzare e gestire gli APE che riguardano immobili ubicati nel Comune.
  - m) ai cittadini di:
    - n) consultare l'elenco dei certificatori energetici;
    - o) richiedere la targa energetica dell'edificio.
- 7.3. Tali funzionalità possono essere aggiornate e integrate in funzione delle esigenze che potranno emergere nell'attuazione della l.r. 13/2015, anche al fine di confrontare ed integrare i dati degli APE con quelli presenti nel CIT-VDA e di permettere l'accesso ad altre tipologie di utenti.
- 7.4. Il Portale Beauclimat è accessibile dall'apposita sezione del canale tematico Energia del sito internet istituzionale della Regione all'indirizzo:  
<http://energia.partout.it/CatastoEnergetico>.

## **8. Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici**

- 8.1. L'APE deve essere richiesto, dal proprietario dell'immobile, a proprie spese, ad un certificatore energetico inserito nell'elenco regionale di cui al punto 1.3. dell'allegato B. Nel caso di edifici di nuova costruzione, per "proprietario" si intende il committente della costruzione o la società di costruzione che opera direttamente.
- 8.2. Il certificatore energetico fornisce, al richiedente di cui al punto 8.1., l'informativa prevista al punto 7.1.1. del D.M. Linee guida, comprendente anche una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti di indipendenza ed imparzialità di cui al punto 12.
- 8.3. Nel caso di edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, la nomina del certificatore energetico avviene prima dell'inizio dei lavori e deve essere dichiarata nella relazione tecnica di cui al punto 7.1. dell'allegato alla DGR 272/2016.
- 8.4. L'attestazione della prestazione energetica prevede in capo al certificatore energetico lo svolgimento di un complesso di operazioni, in coerenza con le procedure, i metodi di calcolo e gli applicativi informatici di cui ai capitoli 3 e 4 del D.M. Linee guida, tra cui:
  - a) il reperimento dei dati di ingresso, relativi alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'edificio e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, se disponibile, della documentazione progettuale, della documentazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica;

- b) l'esecuzione di una valutazione finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell'edificio in condizioni standard;
  - c) la determinazione degli indici di prestazione energetica globale e parziale, relativi a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, e della classe energetica;
  - d) l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, al rapporto costi□benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
  - e) la redazione dell'APE, l'apposizione della firma digitale e la validazione dello stesso sul Portale Beauclimat.
- 8.5. Nel caso in cui il certificatore energetico non disponga di tutte le competenze per rilasciare l'APE e collabori con un altro certificatore energetico in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza, all'APE devono essere apposte più firme digitali in sequenza da parte dei certificatori stessi, che devono risultare iscritti all'elenco regionale.
- 8.6. Il certificatore energetico deve documentare le caratteristiche dimensionali, termofisiche ed impiantistiche dell'edificio con l'effettuazione di almeno un sopralluogo sull'edificio oggetto di valutazione, documentando fotograficamente l'esterno dell'edificio e i principali elementi energeticamente rilevanti del sistema edificio□impianto (tipologia costruttiva dei tamponamenti opachi, serramenti, sistemi di emissione, sistemi di regolazione, generatore di calore ecc.), redigendo rilievi grafici o controllando rilievi e progetti esistenti.
- 8.7. Nel caso di attestazione della prestazione energetica di singole unità immobiliari, è fatto obbligo agli amministratori di condominio di fornire piena collaborazione ai condomini che lo richiedano, attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.
- 8.8. L'APE deve essere corredato dal codice identificativo attribuito dalla Regione attraverso il Portale Beauclimat, subordinatamente al pagamento del contributo di cui al punto 8.9.
- 8.9. Ai sensi del comma 6, articolo 39 della l.r. 13/2015, il certificatore energetico è tenuto a corrispondere, per ogni codice identificativo di un APE, un contributo, pari a 5 euro, per concorrere alla gestione del CER e all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2015. Il contributo deve essere corrisposto a Regione secondo le indicazioni pubblicate nell'apposita sezione del canale tematico Energia del sito internet istituzionale della regione.

## **9. Attestato di qualificazione energetica (AQE)**

- 9.1. L'AQE, come definito al punto 2.1, lettera b), deve essere redatto nei casi di cui al punto 4.1., conformemente al modello approvato in Appendice D al D.M. Linee guida e facendo riferimento alle procedure di calcolo previste dal medesimo decreto.
- 9.2. L'AQE è asseverato dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla comunicazione di fine lavori, a corredo della dichiarazione di cui all'articolo 35, comma 3, della l.r. 13/2015. La comunicazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. Nei casi in cui il titolo abilitativo non preveda una fine lavori, tale documentazione deve essere predisposta e conservata dal proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, per un periodo pari a 10 anni, anche ai fini dei controlli di cui al punto 14.
- 9.3. L'AQE, al di fuori di quanto previsto al punto 9.1., è facoltativo ed è predisposto da un professionista abilitato, al fine di semplificare il successivo rilascio dell'APE.

## 10. Annunci commerciali

- 10.1. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indicatori di prestazione energetica del fabbricato, l'indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile, dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
- 10.2. Ai fini di cui al punto 10.1., è obbligatorio utilizzare, con esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, il format di cui all'Appendice C del D.M. Linee guida.

## 11. Targa energetica

- 11.1. La targa energetica di cui all'articolo 40 della l.r.13/2015 riporta la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare sul quale è esposta e ha lo stesso periodo di validità dell'APE a cui si riferisce.
- 11.2. Sono previsti due modelli di targa energetica:
  - a) uno per le classi A4, A3, A2 e A1, come da modello riportato in Appendice B;
  - b) uno per le classi B, C, D, E, F e G, come da modello riportato in Appendice C;La dimensione della targa, in formato verticale, per entrambe le tipologie, è 150 mm x 210 mm.
- 11.3. Per le targhe relative ad APE redatti prima dell'applicazione delle presenti disposizioni, si applicano i modelli previsti dalla DGR 1062/2011.
- 11.4. Al termine della validità dell'APE è comunque possibile lasciare affissa la targa energetica. Questa deve essere invece obbligatoriamente rimossa ed eventualmente sostituita qualora venga redatto un nuovo APE, al fine di fornire la corretta informazione sulla prestazione energetica dell'edificio. Qualora il nuovo APE riporti la medesima classe energetica di quello precedente, la targa può essere mantenuta, previa comunicazione al COA energia secondo modalità rese disponibili nell'apposita sezione del canale tematico energia sul sito internet istituzionale della Regione.
- 11.5. La targa energetica non è utilizzabile su edifici diversi da quello a cui si riferisce.
- 11.6. La targa energetica è rilasciata dietro pagamento di un importo pari a euro 15, previa richiesta presentata dal proprietario dell'unità immobiliare o dell'edificio. Nel caso di comproprietà, il richiedente deve essere munito di apposita delega da parte dei comproprietari.
- 11.7. Può altresì essere presentata un'unica richiesta per il rilascio di più targhe energetiche relative ad unità immobiliari appartenenti ad un medesimo fabbricato. In tal caso la richiesta deve essere presentata dall'amministratore di condominio o dal proprietario di una delle unità immobiliari munito di delega dei proprietari delle altre unità immobiliari.
- 11.8. Il modulo per la richiesta della targa è compilabile sull'apposita sezione del Portale Beauclimat.
- 11.9. Il modulo per richiedere la targa energetica, debitamente compilato, firmato e corredato degli allegati necessari e di marca da bollo, deve essere consegnato al COA energia a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A/R, indirizzata a "COA energia c/o Finaosta S.p.A. - casella postale 285 - Ufficio Aosta Ribitel - 11100 AOSTA" oppure a mano presso lo Sportello "Info Energia Chez Nous" del COA energia.
- 11.10. Il COA energia contatta il richiedente per avvisarlo della disponibilità della targa, previa verifica della validità dell'APE a cui si riferisce, nonché della completezza, correttezza e unicità della domanda.

- 11.11. Il ritiro della targa energetica deve avvenire di persona, con possibilità di delegare un soggetto terzo al ritiro, compilando l'apposito modulo. Non è previsto l'invio postale della targa a domicilio.
- 11.12. Il COA energia, contestualmente alla consegna della targa, fornisce una scheda di accompagnamento che attesta la rispondenza tra la targa e l'attestato dichiarato nel modulo di domanda. Non sarà possibile richiedere ulteriori targhe per un APE già associato ad una targa. Non è possibile richiedere duplicati.

## **12. Requisiti di indipendenza ed imparzialità dei certificatori energetici**

- 12.1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della l.r. 13/2015, ai fini del rilascio dell'APE, i certificatori energetici devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e, per gli edifici di cui al punto 4.1., non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione delle opere.
- 12.2. Ai fini di cui al punto 12.1., il certificatore energetico non può certificare un edificio per il quale risulti proprietario oppure coniuge o parente fino al quarto grado del richiedente o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda terza, in una delle seguenti attività:
- a) progettazione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
  - b) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
  - c) fornitura di materiali e componenti installati nell'edificio;
  - d) amministrazione dell'edificio;
  - e) fornitura di energia per l'edificio;
  - f) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;
  - g) connesse alla funzione di direzione lavori.

## **13. SIAPE**

- 13.1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. Linee guida, entro il 31 marzo di ogni anno, la Regione, avvalendosi del COA energia, alimenta il SIAPE con i dati contenuti nel CER relativi agli APE validati nell'anno precedente.

## **14. Criteri generali per l'effettuazione dei controlli sugli APE**

- 14.1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2015, coerentemente con l'articolo 5 del D.M. Linee guida, la struttura competente organizza le attività necessarie per l'effettuazione dei controlli volti a verificare la regolarità formale e la correttezza tecnica degli APE e l'osservanza degli adempimenti ad essi correlati.
- 14.2. Per le finalità di cui al punto 14.1., la struttura competente si avvale:
- a) del COA energia per l'organizzazione e la gestione del sistema dei controlli, ivi inclusa l'effettuazione degli accertamenti documentali ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l), della l.r. 13/2015;
  - b) dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per l'effettuazione delle verifiche tecniche e delle ispezioni relative all'articolo 61, comma 1, lettera c), della legge stessa, tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a Finaosta S.p.A..
- 14.3. Per l'effettuazione dei controlli di cui al punto 14.2., lettera b), ARPA può avvalersi, oltre che del personale in organico alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, avente i requisiti previsti dalla deliberazione n. 2236 in data 20 agosto 2010, anche di

risorse professionali abilitate al rilascio dell'APE ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 13/2015.

- 14.4. È fatto divieto alle risorse professionali di cui al punto 14.3., di svolgere contestualmente l'attività di certificatore energetico per gli edifici ubicati nel territorio regionale. In caso di comprese iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici, l'esercizio dell'attività di controllo è consentita solo a seguito di sottoscrizione di apposita istanza di sospensione dalla potestà di rilascio di APE, trasmessa dal soggetto interessato al COA energia.
- 14.5. Le risorse professionali di cui al punto 14.3. devono inoltre garantire indipendenza e imparzialità di giudizio così come previsto per i certificatori energetici al punto 12.
- 14.6. La struttura competente individua la metodologia per l'effettuazione dei controlli e per la selezione del campione oggetto degli stessi, prevedendo un'articolazione su tre livelli:
  - a) controlli di I livello - accertamento preventivo: relativi al 100% degli APE, secondo quanto descritto al punto 15;
  - b) controlli di I livello - accertamento documentale: relativi a tutti gli APE per i quali l'accertamento preventivo di cui alla lettera a) ha evidenziato potenziali anomalie, secondo quanto descritto al punto 15.;
  - c) controlli di II livello - verifiche tecniche ed ispezioni: secondo quanto descritto al punto 16.
- 14.7. La somma dei controlli di cui al punto 14.6., lettere b) e c), deve essere pari almeno al 2% degli APE validati nel trimestre di riferimento.
- 14.8. La struttura competente, in collaborazione con il COA energia, dà ampia diffusione al documento di cui al punto 14.6., anche rendendolo disponibile nell'apposita sezione del canale tematico "Energia" del sito internet istituzionale della Regione.
- 14.9. Per i controlli relativi agli APE validati fino al 30 giugno 2017 si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 23 ottobre 2015, fino a completamento degli stessi.

## **15. Controlli di I livello: accertamento preventivo e documentale**

- 15.1. In fase di caricamento del "tracciato XML" relativo ad ogni APE sul Portale Beauclimat di cui al punto 7., prima della validazione definitiva dello stesso è previsto un "accertamento preventivo" di alcuni parametri significativi e la generazione di avvisi funzionali a segnalare potenziali anomalie. Il certificatore energetico può abbandonare tale operazione per correggere i dati immessi oppure validare comunque l'APE.
- 15.2. L'elenco dei parametri verificabili nell'"accertamento preventivo" di cui al punto 15.1. e i relativi algoritmi di calcolo sono approvati nell'ambito del provvedimento del dirigente di cui al punto 14.6.
- 15.3. Gli APE per i quali l'accertamento preventivo di cui al punto 15. ha segnalato potenziali anomalie vengono sottoposti ad accertamento documentale, inteso come una verifica di coerenza dei dati riportati, secondo algoritmi definiti nell'ambito del documento di cui al punto 14.6.
- 15.4. Qualora, anche in seguito all'accertamento di cui al punto 15.3., gli APE risultino potenzialmente anomali, gli stessi vengono sottoposti a controllo di II livello di cui al paragrafo 16.

## 16. Controlli di II livello: verifiche tecniche ed ispezioni

- 16.1. Il COA energia seleziona, a cadenza trimestrale, secondo i criteri di cui ai punti 16.3. e 16.4., un campione di APE da sottoporre a controllo, composto da un numero di APE non inferiore a 25.
- 16.2. Ogni selezione avviene entro un mese dal termine del precedente “trimestre di riferimento”, ovvero secondo le seguenti tempistiche:
  - a) 1° trimestre (1 gennaio-31 marzo): entro il 30 aprile;
  - b) 2° trimestre (1 aprile-30 giugno): entro il 31 luglio;
  - c) 3° trimestre (1 luglio-30 settembre): entro il 31 ottobre;
  - d) 4° trimestre (1 ottobre-31 dicembre): entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
- 16.3. Ogni campione viene selezionato sull’insieme degli APE che rispondano alle seguenti caratteristiche:
  - a) siano stati validati dai certificatori energetici nell’apposita sezione del Portale Beauclimat nel “trimestre di riferimento” precedente alla determinazione del campione;
  - b) non risultino essere stati sostituiti da un APE più recente (ove tale informazione sia disponibile al momento della determinazione del campione);
  - c) non costituiscano la rettifica di un precedente attestato sottoposto a controllo e risultato negativo;
  - d) non siano stati redatti da certificatori energetici non più abilitati, in maniera definitiva, alla redazione degli APE.
- 16.4. I criteri utilizzati per la selezione del campione relativo ad ogni trimestre di riferimento di cui al punto 16.2., sono definiti nell’ambito del documento di cui al punto 14.6., secondo i seguenti principi:
  - a) devono essere prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti;
  - b) devono comprendere gli APE per i quali il controllo di I livello ha evidenziato potenziali anomalie;
  - c) ferme restando le priorità riportate alle lettere 16.4 e b), devono garantire una capillare distribuzione sui certificatori energetici.
- 16.5. Il COA energia, entro le medesime tempistiche, trasmette ad ARPA l’elenco degli APE selezionati e la documentazione in formato elettronico a essi relativa. L’elenco viene inviato per conoscenza anche alla struttura competente.
- 16.6. Contestualmente, il COA energia avvisa, tramite posta elettronica certificata (di seguito denominata “PEC”), i certificatori energetici che hanno redatto gli APE selezionati, indicando i codici identificativi degli APE oggetto di controllo, le relative modalità di effettuazione e la documentazione da presentare ad ARPA.
- 16.7. Il certificatore è tenuto a presentare la seguente documentazione:
  - a) elaborati grafici di progetto (piante, sezioni e prospetti presentati in formato cartaceo o in formato “.pdf” o “.dwg”);
  - b) documentazione fotografica esterna e interna dell’edificio;
  - c) dati relativi alle stratigrafie dei componenti opachi (eventuali particolari costruttivi, fotografie di dettaglio, schede materiali);
  - d) documentazione relativa agli impianti presenti (copia libretto di impianto, schede tecniche);
  - e) abaco serramenti e relativa copia delle certificazioni ove esistenti;

- f) abaco ponti termici presenti nella struttura;
  - g) altra documentazione eventualmente ritenuta necessaria ed esplicitata dal COA energia nella comunicazione di cui al punto 16.6.;
- 16.8. Il certificatore energetico soggetto a controllo ha a disposizione trenta giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di cui al punto 16.6. per presentare la documentazione presso ARPA-Area Operativa Energia. È accettata anche la trasmissione della documentazione in formato elettronico esclusivamente se presentata tramite PEC.
- 16.9. In caso di mancata ricezione della documentazione richiesta, o qualora la stessa risultasse incompleta senza motivata relazione del certificatore energetico, ARPA provvede a inviare un sollecito prorogando i termini della presentazione di un massimo di ulteriori quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, ARPA comunica al COA energia che non è stato possibile effettuare il controllo sul certificato.
- 16.10. E' sempre facoltà di ARPA fissare un sopralluogo presso l'edificio oggetto di controllo.
- 16.11. ARPA, sulla base della documentazione pervenuta e dell'eventuale sopralluogo, effettua il controllo dell'APE al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale dello stesso secondo modalità approvate dalla struttura competente tramite provvedimento del proprio dirigente di cui al punto 14.6. Tali modalità possono essere oggetto di revisione periodica sulla base dell'esperienza maturata e delle eventuali criticità incontrate.
- 16.12. In caso di presunto esito negativo, ARPA ne dà comunicazione al certificatore energetico e fornisce la possibilità di effettuare un contraddittorio entro quindici giorni dalla data di invio della comunicazione.
- 16.13. ARPA conclude i controlli entro un termine massimo di centocinquanta giorni dalla trasmissione dell'elenco di cui al punto 16.5.
- 16.14. ARPA, nel rispetto dei termini di cui al punto 16.13., comunica al COA energia il risultato del controllo, corredato da una relazione di sintesi dello stesso.
- 16.15. Il COA energia, ricevuto il parere di ARPA, provvede:
- a) nel caso di esito positivo, a darne informazione al certificatore energetico;
  - b) nel caso di esito negativo per errore formale come definito al punto 17.1, a darne informazione al certificatore energetico e a richiedere, come previsto dall'articolo 62, comma 2, della l.r. 13/2015, di redigere, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, una nuova versione dell'APE, con oneri a proprio carico;
  - c) nel caso di esito negativo per errore sostanziale come definito al punto 17.2., lettere a) e b), a darne informazione al certificatore energetico e a richiedere, come previsto dall'articolo 62, comma 2, della l.r. 13/2015, di redigere, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, una nuova versione dell'APE, con oneri a proprio carico. In tale caso, il COA energia provvede anche ad aggiornare il numero dei casi di non correttezza sostanziale in capo al certificatore energetico e a darne opportuna conoscenza alla struttura competente, per la contestazione della prevista sanzione amministrativa;
  - d) nei casi di esito negativo per errore sostanziale come definito al punto 17.2., lettera g), non essendo possibile richiedere un APE sostitutivo, il COA energia segnala alla struttura competente esclusivamente il numero dei casi di non correttezza sostanziale in capo al certificatore energetico, per la contestazione della prevista sanzione amministrativa.
- 16.16. Nei casi di cui al punto 16.15., lettere b) e c), il certificatore energetico è tenuto a trasmettere ad ARPA e per conoscenza al COA energia, nel medesimo termine, l'APE corretto e la relativa documentazione informatica.

- 16.17. Nei casi di cui al punto 16.16., ARPA verifica, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, che le osservazioni dalla stessa formulate siano state recepite nella redazione del nuovo APE.
- 16.18. ARPA trasmette, entro il medesimo termine, l'esito del controllo relativo all'APE sostitutivo al COA energia, che provvede ad informare il certificatore e ad aggiornarne lo stato delle contestazioni.
- 16.19. Qualora il certificatore energetico non ottemperi a quanto previsto al punto 16.16., ivi inclusa la redazione di un APE sostitutivo che non recepisca le osservazioni formulate da ARPA, o qualora lo stesso raggiunga due contestazioni di non correttezza sostanziale, il COA energia provvede a darne opportuna conoscenza alla Struttura regionale competente per la contestazione della prevista sanzione amministrativa.
- 16.20. Ricevuta la comunicazione di cui al punto 16.18., il certificatore energetico è tenuto a consegnare il nuovo APE al proprietario dell'immobile.
- 16.21. Il COA energia trasmette periodicamente comunicazione riportante gli esiti dei controlli alla struttura competente, nonché agli Ordini e Collegi professionali regionali.
- 16.22. Il COA energia provvede inoltre a dare opportuna conoscenza ai certificatori circa i criteri di selezione e le modalità di effettuazione dei controlli e le relative eventuali variazioni, anche tramite pubblicazione nell'apposita sezione del canale tematico "Energia" del sito internet istituzionale della Regione.

## **17. Casi di non correttezza formale o sostanziale**

- 17.1. Sono da considerarsi casi di "non correttezza formale", gli APE che riportano informazioni tecniche o di individuazione e caratterizzazione dell'edificio non corrette, indipendentemente dall'influenza che le stesse abbiano sulla prestazione energetica. In particolare, sono considerati tali gli errori relativi anche ad uno solo dei seguenti campi:
  - a) oggetto dell'attestato, ivi incluso il numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio;
  - b) destinazione d'uso;
  - c) dati catastali;
  - d) ubicazione (Comune, coordinate);
  - e) codice del catasto impianti termici (ove presente);
  - f) per ogni servizio energetico: tipo di impianto e relativi vettori energetici.
- 17.2. Sono da considerarsi casi di "non correttezza sostanziale":
  - a) quelli che superano le soglie di tolleranza sui parametri tecnici stabilite dal provvedimento di cui al punto 14.6.;
  - b) quelli in cui ARPA rilevi gravi errori nella definizione dell'oggetto edilizio su cui è calcolata la prestazione energetica o nella metodologia di calcolo utilizzata;
  - g) quelli in cui ARPA non abbia potuto effettuare il controllo in quanto il certificatore non ha fatto pervenire la documentazione necessaria nei tempi previsti o non sia stato possibile effettuare il sopralluogo, per poter completare l'acquisizione dei dati necessari.
- 17.3. Qualora nel campione selezionato in un trimestre di riferimento vengano accertati più casi di non correttezza sostanziale su diversi APE redatti da un medesimo certificatore energetico e relativi a più unità immobiliari di uno stesso fabbricato, i suddetti casi sono computati per una sola volta ai fini della contestazione delle relative sanzioni, fermo restando l'obbligo di redigere, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, una nuova versione di tutti gli APE, con oneri a proprio carico.

APPENDICE A – Logo Beauclimat



APPENDICE B – Modello targa Beauclimat per le classi A4, A3, A2, A1



APPENDICE C – Modello targa Beauclimat per le classi B, C, D, E, F e G



## MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI E DI AUTORIZZAZIONE DEI RELATIVI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

### **1. Soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica (APE) sul territorio regionale e relativo elenco pubblico regionale**

- 1.1. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, le presenti disposizioni definiscono le modalità di gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell'APE degli edifici (di seguito certificatori energetici), volto a garantire il possesso dei requisiti individuali previsti dall'articolo 2, commi 3 e 4, del DPR 16 aprile 2013, n. 75.
- 1.2. Ai fini del rispetto dei requisiti individuali di cui al punto 1.1., sono riconosciuti i corsi di formazione conformi ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1 del DPR 75/2013 ed erogati:
  - a. dalla Regione o da soggetti erogatori, privati o pubblici, di ambito regionale, in conformità con quanto previsto ai punti 2. e 5;
  - b. da soggetti autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto;
  - c. da altre regioni o province autonome o da soggetti di ambito regionale autorizzati dalle predette regioni e province autonome e da queste riconosciuti.
- 1.3. I soggetti ritenuti idonei, previo procedimento di riconoscimento di cui al punto 4., vengono inseriti nell'elenco pubblico regionale dei certificatori energetici e accedono all'area riservata del Portale Beauclimat.
- 1.4. L'istruttoria di riconoscimento dei certificatori energetici e la gestione dell'elenco di cui al punto 1.3. sono in capo al COA energia, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettere i) e j), della l.r. 13/2015.
- 1.5. Ai sensi dell'articolo 65, comma 1, della l.r. 13/2015, i certificatori energetici già abilitati ai sensi delle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 21, e 1° agosto 2012, n. 26, sono di diritto riconosciuti e inseriti nell'elenco dei certificatori energetici di cui al punto 1.3.
- 1.6. L'elenco regionale dei certificatori energetici è consultabile on-line sul Portale Beauclimat e accessibile anche dal canale tematico "Energia" del sito internet istituzionale della Regione.
- 1.7. Il COA energia gestisce l'aggiornamento dell'elenco regionale dei certificatori energetici sulla base dei nuovi soggetti abilitati, delle eventuali sospensioni, dei decessi e delle eventuali richieste di cancellazione.
- 1.8. I certificatori energetici sono tenuti ad aggiornare i propri "Dati personali" nell'area riservata del Portale Beauclimat e a comunicare tempestivamente al COA energia, a mezzo PEC, l'eventuale sospensione o perdita del possesso dei requisiti individuali.

### **2. Caratteristiche dei corsi di formazione erogati a livello regionale**

- 2.1. I corsi di cui al punto 1.2., lettera a), devono essere conformi ai contenuti minimi di cui all'allegato 1 al DPR 75/2013.
- 2.2. I corsi possono essere erogati:

- a) dalla Regione per il tramite del COA energia;
  - b) da soggetti, privati e pubblici, riconosciuti ai sensi della DGR 2955/2009.
- 2.3. I corsi devono avere una durata minima di 80 ore, escluso l'esame finale e devono essere suddivisi in almeno 8 moduli, ognuno di durata non inferiore a 4 ore.
- 2.4. I corsi possono essere erogati mediante lezioni frontali in aula o in modalità e-learning. I corsi erogati mediante lezioni frontali in aula, o le esercitazioni pratiche nel caso di corsi e-learning, devono avere un numero massimo di 35 partecipanti.
- 2.5. Nel caso di corsi erogati in modalità e-learning, le lezioni devono essere erogate attraverso un'ideale piattaforma informatica che consenta l'attiva partecipazione del corsista e la presenza di strumentazione atta a controllare l'effettiva frequenza al corso.
- 2.6. Entrambe le tipologie di corsi individuate al punto 2.4. devono presentare un adeguato rapporto tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche (anche intese come esercitazioni in aula); queste ultime, in ogni caso, non possono essere inferiori al 20% del monte ore complessivo.
- 2.7. I corsi possono essere tenuti da professori universitari docenti nelle materie trattate nei moduli di propria competenza e da esperti che possano vantare pregressa esperienza, almeno triennale, sulle tematiche da essi trattate.
- 2.8. L'ammissione del candidato all'esame finale è subordinata alla verifica, da parte del soggetto erogatore, della frequenza minima obbligatoria pari all'85 per cento delle ore complessive del corso, attestata da apposita modalità di tracciabilità della partecipazione.
- 2.9. L'esame finale è svolto dal soggetto erogatore, esclusivamente in modalità frontale, al fine di accertare il possesso delle conoscenze esposte durante le lezioni. L'esame finale comprende una prova scritta finalizzata a valutare la comprensione degli argomenti trattati ed una prova orale incentrata sulla discussione di un APE; la prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.
- 2.10. La commissione di esame deve prevedere la presenza di un esperto esterno al soggetto erogatore che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso; l'esperto esterno deve possedere un'adeguata esperienza nel settore della certificazione energetica degli edifici, analoga a quanto previsto al punto 2.7.
- 2.11. Il soggetto erogatore, sotto la propria responsabilità, deve rilasciare ad ogni singolo partecipante un attestato finale di frequenza al corso e di superamento dell'esame finale riportante:
- a) la dicitura "Attestato di frequenza al corso e superamento dell'esame finale per certificatori energetici della Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi del DPR 75/2013";
  - b) logo, denominazione ed indirizzo del soggetto erogatore autorizzato ad effettuare il corso;
  - c) il titolo del corso, il luogo e il periodo di realizzazione dello stesso;
  - d) data di rilascio dell'attestato;
  - e) riferimenti relativi all'autorizzazione ottenuta per l'erogazione del corso;
  - f) sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto erogatore;
  - g) dichiarazione del superamento del limite di frequenza minima richiesta e l'esito ottenuto in sede di esame.
- 2.12. Entro 10 giorni dalla fine del corso, il soggetto erogatore è tenuto a comunicare al COA energia l'elenco dei partecipanti al corso, la relativa frequenza e l'esito ottenuto in sede di esame.

### **3. Corsi di aggiornamento**

- 3.1. I certificatori energetici iscritti nell'elenco regionale di cui al punto 1.3., entro il 31 dicembre 2017 devono frequentare un corso di aggiornamento di almeno 4 ore sulle novità normative introdotte dal D.M. Linee guida.
- 3.2. A tal fine, il certificatore energetico è tenuto ad inviare al COA energia, entro il 31 gennaio 2018, il programma del corso e la documentazione idonea a comprovare l'effettiva frequenza.
- 3.3. Qualora il certificatore energetico non ottemperi a quanto previsto al punto 3.1., lo stesso viene sospeso dall'abilitazione fino a conseguimento del medesimo requisito.

### **4. Procedimento di riconoscimento dei certificatori energetici**

- 4.1. Il procedimento di riconoscimento è avviato su richiesta volontaria del soggetto interessato, mediante presentazione dell'apposita istanza, che deve essere obbligatoriamente compilata on-line tramite il Portale Beauclimat, previa autenticazione del richiedente secondo le modalità ivi indicate.
- 4.2. La richiesta, in competente bollo, può essere presentata:
  - a) a mano e negli orari di apertura al pubblico, presso lo sportello informativo "Info Energia Chez Nous" del COA energia;
  - b) a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo: COA energia c/o Finaosta S.p.A. - casella postale 285 - Ufficio Aosta Ribitel - 11100 AOSTA.
- 4.3. All'istanza devono essere allegate le attestazioni e la documentazione in essa eventualmente richiamate, nonché la copia fotostatica non autenticata del documento di identità del richiedente, in corso di validità.
- 4.4. Nell'esercizio di tali attività il COA energia assicura il rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- 4.5. Il procedimento di riconoscimento deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al punto 4.1., salvo le ipotesi di sospensione e di interruzione previste dalla l.r. 19/2007.
- 4.6. Ricevuta l'istanza di cui al punto 4.1., il COA energia comunica al soggetto interessato l'avvio del procedimento di riconoscimento mediante una comunicazione personale scritta, che può essere trasmessa anche in via telematica, avente i contenuti di cui all'art. 13 della l.r. 19/2007.
- 4.7. In caso di incompletezza dell'istanza, per carenza di dati o di documentazione, il COA energia assegna al richiedente un termine di 10 giorni per l'integrazione dell'istanza o della documentazione, con avviso che il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza completata o della documentazione richiesta. Qualora il richiedente non fornisca i dati o la documentazione richiesta, il COA energia comunica a quest'ultimo l'inammissibilità dell'istanza, salva la facoltà dell'interessato di presentare una nuova istanza.
- 4.8. Verificata la completezza dell'istanza, il COA energia riscontra, attraverso l'esame della stessa, la sussistenza dei requisiti individuali di cui al punto 1.1. e procede ad effettuare idonei controlli sia a campione, sia qualora sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. Il campione, ai fini dei suddetti

controlli, è prodotto automaticamente dal Portale Beauclimat, attraverso apposita funzionalità che seleziona casualmente una pratica da sottoporre a verifica ogni venti presentate. Si applica l'art. 33 della l.r. 19/2007.

- 4.9. Il COA energia provvede a dare comunicazione dell'esito dell'istruttoria ai richiedenti e:
- a) in caso di esito positivo, ad inserire il nominativo dell'interessato nell'elenco di cui al punto 1.3. e ad abilitarne contestualmente le credenziali di accesso all'area riservata del Portale Beauclimat per la redazione degli APE;
  - b) in caso di esito negativo, a comunicare all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda e che l'istanza può eventualmente essere ripresentata senza limitazioni.
- 4.10. Le comunicazioni del COA energia ai certificatori energetici vengono inoltrate tramite posta elettronica certificata (PEC).

## **5. Procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione**

- 5.1. Il procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione è volto ad accertare la conformità dei corsi alle caratteristiche di cui al punto 2.
- 5.2. Il procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione è avviato, prima di dare inizio agli stessi, su richiesta del soggetto erogatore interessato secondo le modalità previste al successivi punti 5.3. e 5.4. Il corso non potrà avere inizio prima della comunicazione dell'esito dell'istruttoria di cui al successivo punto 5.9.
- 5.3. La richiesta di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, può essere presentata:
- a) a mano e negli orari di apertura al pubblico, presso lo sportello informativo "Info Energia Chez Nous" del COA energia;
  - b) a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: COA energia c/o Finaosta S.p.A. - casella postale 285 - Ufficio Aosta Ribitel - 11100 AOSTA.
- 5.4. La richiesta deve essere presentata utilizzando il modulo reso disponibile nell'apposita sezione del canale tematico Energia del sito internet istituzionale della regione, allegando:
- a) programma del corso, suddiviso in moduli tematici di cui vengono riportati in modo sintetico i contenuti e la durata, individuati nel rispetto dei punti 2.1. e 2.3.;
  - b) descrizione delle modalità di svolgimento dei corsi (lezioni frontali o e-learning), il relativo numero di partecipanti in conformità con quanto richiesto ai punti 2.4. e 2.6. e, solo per i corsi somministrati con modalità e-learning, la conformità degli stessi alle caratteristiche indicate al punto 3.2.;
  - c) descrizione delle modalità di espletamento dell'esame finale, in conformità con quanto richiesto ai punti 2.8., 2.9. e 2.10.;
  - d) i curricula vitae dei docenti e degli esperti coinvolti, eventualmente corredati da ulteriore documentazione, da cui emerge il possesso dei requisiti di cui al punto 2.7.;
  - e) copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario;
  - f) ogni altra evidenza ritenuta utile ai fini della valutazione.
- 5.5. Il procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al punto 4.1., salvo le ipotesi di sospensione e di interruzione previste dalla l.r. 19/2007.
- 5.6. Ricevuta la richiesta di cui al punto 4.1., il COA energia comunica al soggetto interessato l'avvio del procedimento di autorizzazione mediante una comunicazione personale

scritta, che può essere trasmessa anche in via telematica, avente i contenuti di cui all'art. 13 della l.r. 19/2007.

- 5.7. In caso di incompletezza dell'istanza, per carenza di dati o di documentazione, il COA energia assegna al richiedente un termine di 10 giorni per l'integrazione dell'istanza o della documentazione, con avviso che il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza completata o della documentazione richiesta. Qualora il richiedente non fornisca i dati o la documentazione richiesta, il COA energia comunica a quest'ultimo l'inammissibilità dell'istanza, salva la facoltà dell'interessato di presentare una nuova istanza.
- 5.8. Verificata la completezza dell'istanza, il COA energia riscontra, attraverso l'esame della stessa, la sussistenza delle caratteristiche di cui al punto 2.
- 5.9. Il COA energia provvede a dare comunicazione dell'esito dell'istruttoria ai richiedenti e:
  - a) in caso di esito positivo, ad autorizzare l'erogazione del corso di formazione e ad inserire il medesimo corso nell'elenco pubblicato nell'apposita sezione del canale tematico Energia del sito internet istituzionale della regione;
  - b) in caso di esito negativo, a comunicare all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e che la stessa può eventualmente essere ripresentata senza limitazioni.
- 5.10. Le comunicazioni del COA energia ai soggetti erogatori vengono inoltrate, ove possibile, tramite PEC.
- 5.11. L'autorizzazione ad erogare il corso di formazione decorre dalla data della comunicazione di cui al punto 5.9., lettera a).

## **6. Obblighi di comunicazione e replica del corso**

- 6.1. Il soggetto erogatore è tenuto a comunicare al COA energia, a mezzo PEC o raccomandata a/r, il calendario delle lezioni frontali (o delle esercitazioni pratiche per i corsi e-learning), le date delle prove d'esame e le relative sedi di svolgimento, almeno 7 giorni prima dell'avvio del corso stesso.
- 6.2. Il soggetto erogatore può replicare il corso, previa comunicazione di cui al punto 5.1., a condizione che siano mantenute le caratteristiche approvate dal COA energia in fase di istruttoria, ivi incluso il medesimo elenco dei docenti.

## **7. Controlli e casi di revoca**

- 7.1. È facoltà del COA energia effettuare controlli:
  - a) sulla permanenza dei requisiti individuali dei certificatori energetici, sia a campione, sia qualora sorgano fondati dubbi, ivi incluso il rispetto degli obblighi di aggiornamento di cui al punto 3.;
  - b) sull'effettivo rispetto dei requisiti di cui al punto 2. in fase di svolgimento dei corsi, su un campione casuale pari ad almeno un corso all'anno.
- 7.2. Ai fini di cui al punto 7.1b), il soggetto erogatore deve sottostare alle eventuali attività ispettive del COA energia, garantendo il libero accesso alla sede del corso e alle prove d'esame e fornendo la documentazione eventualmente richiesta.
- 7.3. In caso di accertamento della mancanza o della perdita dei requisiti di cui al punto 2., ivi inclusa il riscontro di docenti che tengono le lezioni differenti da quelli segnalati in fase di istanza, nonché qualora non venga inviata al COA energia la comunicazione di cui al punto 6.1. nei termini ivi previsti, l'autorizzazione è revocata. La revoca è comunicata tempestivamente al soggetto erogatore. La revoca non ha effetto retroattivo ma inibisce al

soggetto erogatore la facoltà di ripresentare nuova richiesta di autorizzazione per un anno decorrente dalla data di comunicazione della revoca stessa.

- 7.4. In caso di accertamento della mancanza o della perdita dei requisiti di cui al punto 1.1., il certificatore energetico viene sospeso dall'abilitazione fino a nuova attestazione dei medesimi requisiti.

## **8. Dati personali**

- 8.1. L'utilizzo dei dati relativi ai soggetti di cui al punto 4.1. e 5.2. è finalizzato alla gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio degli APE. Il conferimento dei dati richiesti è pertanto obbligatorio. La Regione è titolare del trattamento, che avverrà anche attraverso strumenti informatici. Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il COA energia viene incaricato dal titolare in qualità di responsabile del trattamento.